Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 210 del 9 settembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 204

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Uta Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Uta Mihaela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Ploiesti nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Ploiesti nell'anno 2009 dalla sig.ra **Uta Mihaela,** nata a Targoviste (Romania) il 25/04/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Uta Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11324

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandu Doina Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Sandu Doina Carmen**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Galati nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Galati nell'anno 1998 dalla sig.ra **Sandu Doina Carmen,** nata a Galati (Romania) il 06/10/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Sandu Doina Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11325

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ichim Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tuchila Lenuta**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Ana Aslan" di Braila nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Ichim**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Ana Aslan "di Braila nell'anno 2000 dalla sig.ra **Ichim Lenuta** nata a Faurei (Romania) l' 08/06/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Ichim Lenuta, coniugata **Tuchila** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11326

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirsavu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tutu Maria**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità "Carol Davila" di Tirgu-Jiu nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Mirsavu**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità “Carol Davila”di Tirgu-Jiu nell’anno 1995 dalla sig.ra **Mirsavu Maria** nata a Tirgu-Jiu (Romania) il 06/09/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Mirsavu Maria, coniugata **Tutu** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11327

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tigaeriu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tigaeriu Elena**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato “Grigore Ghica Voda ”di Iasi nell’anno 1998 dalla sig.ra **Tigaeriu Elena,** nata a Hirlau (Romania) il 15/01/1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Tigaeriu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11328

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Traciu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Traciu Ana Maria** nata a Iasi il 09/10/1986 chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate**"conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "GR. T. POPA" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 31 gennaio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "GR. T. POPA" di Iasi nell'anno 2009, dalla signora **Traciu Ana Maria** nata a Iasi il 09/10/1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Traciu Ana Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11329

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tencaliuc Michaela , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Strajeru Mihaela**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Tencaliuc**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda "di Iasi nell'anno 2002 dalla sig.ra **Tencaliuc Mihaela,** nata a Campulung Moldovenesc (Romania) il 03/11/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Tencaliuc Mihaela, coniugata **Strajeru** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11482

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Serban Agela Bianca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Serban Angela Bianca** nata a Spermezeu (Romania) il 17/09/1983 chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Liceo "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23/12/2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Liceo "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno 2010, dalla signora **Serban Angela Bianca** nata a Spermezeu (Romania) il 17/09/1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Serban Angela Bianca** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11483

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chirila Marieta Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Saragea Marieta Cornelia**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medicina Generala"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Chirila**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medicina Generala”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell’anno 2000 dalla sig.ra **Chirila Marieta Cornelia,** nata a Marasesti (Romania) il 10/02/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Chirila Marieta Cornelia, coniugata **Saragea** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11484

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nistor Senia Paraschiva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Nistor Senia Paraschiva**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare Sanitario di Bistrita nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare SAnitario di Bistrita nell'anno 2005 dalla sig.ra **Nistor Senia Paraschiva,** nata a Dej (Romania) il 17/03/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Nistor Senia Paraschiva, coniugata **Cucura** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11485

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sasu Alexandra Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Sasu Alexandra Ioana** nata a Iasi il 02/03/1988 chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nel 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 03/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2010, dalla signora **Sasu Alexandra Ioana** nata a Iasi il 02/03/1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Sasu Alexandra Ioana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11486

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra George Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **GEORGE Mini** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2001 presso la “Seven Hills Hospital School of Nursing” di Visakhapatnam (India) dalla Sigra **GEORGE Mini** nata a Pathanamthitta-Kerala (India) il giorno 01.06.1977**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **GEORGE Mini** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale : LEONARDI

11A11487

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Peter Punnakkezhath Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PETER PUNNAKKEZHATH Victoria** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Toscana;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso il "Krupanidhi Institute of Nursing" di Bangalore (India) dalla Sigra **PETER PUNNAKKEZHATH Victoria** a Anapuzha-Kerala (India) il giorno 09.02.1982**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **PETER PUNNAKKEZHATH Victoria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A11488

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Payyappilly Porinchu Jholly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PAYYAPPILLY PORINCHU Jholly** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Jholly P.P.;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2008 presso la "School of Nursing, Trichur District Co-Operative Hospital" di Thrissur (India) dalla Sigra **PAYYAPPILLY PORINCHU Jholly,** nata a Pullur (India) il giorno 20.04.1986**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **PAYYAPPILLY PORINCHU Jholly** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11489

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popovici Eugenia Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Savu Eugenia Andreea**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;
RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome **Popovici;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2009 dalla sig.ra **Popovici Eugenia Andreea,** nata a Cajvana (Romania) il 16/09/1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Savu Popovici Eugenia Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11490

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Timofte Mirela Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Timofte Mirela Marinela** nata a Nicolae Balcescu (Romania) il 24 ottobre 1972 chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, dalla signora **Timofte Mirela Marinela** nata a Nicolae Balcescu (Romania) il 24/10/1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Timofte Mirela Marinela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11491

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Gutiérrez Céspedes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 30/05/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Marta Gutiérrez Céspedes nata a Almeria (Spagna) il giorno 13/02/1986, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en farmacia" rilasciato in data 02/10/2009 dalla Universidad de Granada - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en farmacia" rilasciato dalla Universidad de Granada - Spagna – in data 02/10/2009 alla Sig.ra Marta Gutiérrez Céspedes, nata a Almeria (Spagna) il giorno 13/02/1986, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Marta Gutiérrez Céspedes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11330

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Brigitte Krummel Lorenz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Brigitte Krummel Lorenz nata a Hannover (Germania) il giorno 24/6/1950, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 20/08/1976 dal Regierungspräsident in Darmstadt - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 18/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Brigitte Krummel Lorenz ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Ärztin für Innere Medizin" rilasciato in data 11/12/1986 dal Landesärztekammer Hessen - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Ärztliche Prüfung” rilasciato in data 20/08/1976 dal Regierungspräsident in Darmstadt - Germania - alla Sig.ra Brigitte Krummel Lorenz, nata a Hannover (Germania) il giorno 24/6/1950, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Brigitte Krummel Lorenz è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Ärztin für Innere Medizin” rilasciato dal Landesärztekammer Hessen - Germania - in data 11/12/1986 alla Sig.ra Brigitte Krummel Lorenz, nata a Hannover (Germania) il giorno 24/6/1950, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 4

La Sig.ra Brigitte Krummel Lorenz, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A11331

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Ioan Florin Gabor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 24/06/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ioan Florin Gabor nato a Deva (Romania) il giorno 01/08/1979, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic veterinar" rilasciato in data 28/11/2007 con il n. 89/772 dalla Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic veterinar" rilasciato dalla Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania – in data 28/11/2007 con il n. 89/772 al Sig. Ioan Florin Gabor, nato a Deva (Romania) il giorno 01/08/1979, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2

Il Sig. Ioan Florin Gabor è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11332

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Daskalova Iskra Georgieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 02/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Daskalova Iskra Georgieva nata a V. Tarnovo (Bulgaria) il giorno 4/8/1977, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Диплома Магистьр-Лекар" rilasciato in data 04/10/2002 con il n. 00001 dalla Istituto superiore di medicina - città di Pleven - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 02/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Daskalova Iskra Georgieva ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Хирургия" rilasciato in data 23/06/2009 con il n. 014954 dallo Università di medicina - città di Pleven - Bulgaria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Диплома Магистьр-Лекар" rilasciato in data 04/10/2002 con il n. 00001 dalla Istituto superiore di medicina - città di Pleven - Bulgaria - alla Sig.ra Daskalova Iskra Georgieva, nata a V. Tarnovo (Bulgaria) il giorno 4/8/1977, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Daskalova Iskra Georgieva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Хирургия" rilasciato dallo Università di medicina - città di Pleven - Bulgaria - in data 23/06/2009 con il n. 014954 alla Sig.ra Daskalova Iskra Georgieva, nata a V. Tarnovo (Bulgaria) il giorno 4/8/1977, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia generale.

Art. 4

La Sig.ra Daskalova Iskra Georgieva, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia generale, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11333

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Norbert Unland, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 08/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Norbert Unland nato a Toenisvorst (Germania) il giorno 12/7/1966, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 16/05/1994 dal Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 08/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Norbert Unland ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Fächarzt für Innere Medizin" rilasciato in data 26/04/2001 dall'Ärztekammer Nordrhein - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 16/05/1994 dalla Landesversorgungsamt Nordrhein-Westfalen - Germania - al Sig. Norbert Unland, nato a Toenisvorst (Germania) il giorno 12/7/1966, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Norbert Unland è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Fächarzt für Innere Medizin" rilasciato dall'Ärztekammer Nordrhein - Germania - in data 26/04/2001 al Sig. Norbert Unland, nato a Toenisvorst (Germania) il giorno 12/7/1966, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 4

Il Sig. Norbert Uniand, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11334

DECRETO 2 agosto 2011.

Decreto di rettifica al decreto dirigenziale in data 21 giugno 2011 di riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Romania dalla sig.ra Ioana Diana Coman quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il proprio decreto dirigenziale in data 21/06/2011 con il quale è stato riconosciuto alla Sig.ra Ioana Diana Coman , il titolo di "Diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 29/09/2009 con il n.501 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Juliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Romania al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di dentista;

PRESO ATTO che nel predetto decreto in data 21/06/2011, per mero errore materiale, nel quinto "VISTO" della premessa, è stato indicato "professione di dentista" anziché "professione di odontoiatra;

PRESO ATTO altresì che in detto decreto, per mero errore materiale l'articolo 1 e l'articolo 2 del dispositivo citano: "professione di dentista" anziché "professione di odontoiatra";

RITENUTO per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del predetto decreto dirigenziale in data 21/06/2011;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il quinto VISTO del decreto dirigenziale in data 21/06/2011, è così sostituito: VISTA l'istanza del 18/03/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ioana Diana Coman nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 11/02/1982, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 29/09/2009 con il n.501 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Juliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Art. 2

L'articolo 1 del decreto dirigenziale in data 21/06/2011, è così sostituito: A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diplomă de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Dentară" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Juliu Hațieganu" Cluj-Napoca - Romania – in data 29/09/2009 con il n.501 alla Sig.ra Ioana Diana Coman, nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 11/02/1982, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 3

L'articolo 2 del decreto dirigenziale in data 21/06/2011, è così sostituito: La Sig.ra Ioana Diana Coman è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 4

Il presente decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21/06/2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11335

DECRETO 2 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Jozsef Zsolt Furstner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/02/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Jozsef Zsolt Furstner nato a Budapest (Ungheria) il giorno 13/06/1968, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctorem medicinae dentariae" rilasciato in data 27/06/1992 dalla Univeristà di medicina "Semmelweis" - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doctorem medicinae dentariae" rilasciato dalla Univeristà di medicina "Semmelweis" - Ungheria – in data 27/06/1992 al Sig. Jozsef Zsolt Furstner, nato a Budapest (Ungheria) il giorno 13/06/1968, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Jozsef Zsolt Furstner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11336

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lombardo Claudia Rosanna Juliane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***LOMBARDO CLAUDIA ROSANNA JULIANE*****,** cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di "***Krankengymnastin"*** conseguito in Germania presso la "Staatlichen Schulefur Krankengymnastik des Linikums der Johannes-GutembergUniversitat Mainz" - Clinica universitaria della Johannes-Gutemberg-Universitat - di Mainz (Germania), in data 27 settembre 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACQUISITO, nella seduta del giorno 28 ottobre 2010, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0008216-P in data 17 gennaio 2011* con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessata, in *una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline: riabilitazione cardiovascolare, neuroriabilitazioe e ortopedia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi pari a 30 CFU (750= ore) da svolgersi negli stessi ambiti disciplinari sopra indicati;*

PRESO atto che la Sig.ra ***LOMBARDO CLAUDIA ROSANNA JULIANE***, ha dichiarato con nota datata 3 marzo 2011, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***LOMBARDO CLAUDIA ROSANNA JULIANE*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Krankengymnastin"*** conseguito in Germania presso la "Staatlichen Schulefur Krankengymnastik des Linikums der Johannes-GutembergUniversitat Mainz" - Clinica universitaria della Johannes-Gutemberg-Universitat - di Mainz (Germania), in data 27 settembre 1990, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Krankengymnastin"*** a partire dal giorno 4 novembre 1991, dalla Sig.ra ***LOMBARDO CLAUDIA ROSANNA JULIANE*** nata a Neuwied (Germania) il giorno 28 giugno 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11337

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Uto Krisztina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***UTO KRISZTINA*,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Semmeweis Egyetem Egeszsegtudomanyi Kar" **-** Università di Semmeweis nella Facoltà di Scienze Sanitarie, nel corso di specializzazione Assistenza e Cura del Malato" di Budapest (Ungheria) in data 7 giugno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0045445-P in data 15 ottobre 2010* con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessata, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***UTO KRISTINA***, ha dichiarato con nota datata 16 novembre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***UTO KRISTINA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Semmeweis Egyetem Egeszsegtudomanyi Kar" - Università di Semmeweis nella Facoltà di Scienze Sanitarie, nel corso di specializzazione Assistenza e Cura del Malato - di Budapest (Ungheria) in data 7 giugno 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 7 giugno 2010, dalla Sig.ra ***UTO KRISZTINA*** nata a Budapest (Ungheria) il giorno 27 maggio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11338

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Oberschmied Georg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisoterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***OBERSCHMIED GEORG*, **cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Physiotherapeut"*** conseguito in Germania presso la "VPT-Berufsfachschule GmbH, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Physiotherapie, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Massage" - Istituto tecnico privato riconosciuto di Fisioterapia, Istituto tecnico privato riconosciuto per massaggiatore - di Bad Birnbach (Germania), in data 30 settembre 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 24 febbraio 2009 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione del richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0017727-P in data 14 marzo 2011*con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline: riabilitazione cardiorespiratoria, riabilitazione neurologica e oncologia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 18 (diciotto) mesi pari a 90 CFU (2250= ore) da svolgersi negli stessi ambiti disciplinari sopra indicati;*

PRESO atto che il Sig. ***OBERSCHMIED GEORG***, ha dichiarato con nota datata 15 aprile 2011, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale il Sig. ***OBERSCHMIED GEORG*** è risultato ***idoneo;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Physiotherapeut"*** conseguito in Germania presso la "VPT-Berufsfachschule GmbH, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Physiotherapie, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Massage" - Istituto tecnico privato riconosciuto di Fisioterapia, Istituto tecnico privato riconosciuto per massaggiatore - di Bad Birnbach (Germania), in data 30 settembre 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Physiotherapeut"*** a partire dal giorno 1 ottobre 2010, dal Sig. ***OBERSCHMIED GEORG*** nato a Bolzano (Italia) il giorno 10 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11339

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Orlando Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***ORLANDO ANDREA*****,** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Physiotherapeut"*** conseguito in Germania presso la "Staatlichen Prufungsausschuss and en Westfalen Schulen Dortmund in Dortmund-Mitte" - Scuole di Vestfalia Dortmund - di Dortmund centro (Germania), in data 27 settembre 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

ACQUISITO, nella seduta del giorno 24 febbraio 2009, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

RITENUTO che la formazione del richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0026909-P in data 21 aprile 2009* con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline: riabilitazione neurologica, riabilitazione cardiorespiratoria e oncologia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 18 (diciotto) mesi pari a 90 CFU;*

PRESO atto che il Sig. ***ORLANDOANDREA***, ha dichiarato con nota datata 6 maggio 2009, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale il Sig. ***ORLANDO ANDREA*** è risultato ***idoneo;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Physiotherapeut"*** conseguito in Germania presso la "Staatlichen Prufungsausschuss and en Westfalen Schulen Dortmund in Dortmund-Mitte" - Scuole di Vestfalia Dortmund - di Dortmund centro (Germania), in data 27 settembre 2007, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Physiotherapeut"*** a partire dal giorno 1 ottobre 2007, dal Sig. ***ORLANDO ANDREA*** nato a Leverkusen (Germania) il giorno 22 agosto 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista****"* (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11340

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vetró Katalin Terézia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***VETRÓ KATALIN TERÉZIA*,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Szegedi Tudomanyegyetem" - Università degli studi di Szeged - di Szeged (Ungheria) in data11 giugno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0045445-P in data 1 ottobre 2010,* con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessata, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***VETRÓ KATALIN TERÉZIA***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***VETRÓ KATALIN TERÉZIA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo “***Gyógytornász***” conseguito in Ungheria presso la “Szegedi Tudomanyegyetem” - Università degli studi di Szeged - di Szeged (Ungheria) in data11 giugno 2009, “con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “***Gyógytornász***” a partire dal giorno13 agosto 2009, dalla Sig.ra ***VETRÓ KATALIN TERÉZIA*** nata a Szeged (Ungheria) il giorno 25 novembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività professionale di “***Fisioterapista***” (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11341

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hamzsek Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***HAMZSEK ALEXANDRA*****,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Szegedi Tudomanyegyetem" Università degli Studi di Szeged **-** di Szeged (Ungheria) in data 10 giugno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0042514-P in data 1 ottobre 2010* con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessata, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***HAMZSEK ALEXANDRA***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***HAMZSEK ALEXANDRA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Szegedi Tudomanyegyetem" Università degli Studi di Szeged - di Szeged (Ungheria) in data 10 giugno 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 26 agosto 2009, dalla Sig.ra ***HAMZSEK ALEXANDRA*** nata a Szeged (Ungheria) il giorno 2 luglio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11342

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Corradini Gerd, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***CORRADINI GERD*,** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Physiotherapeut"*** conseguito in Germania presso la "VPT-Berufsfachschule GmbH, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Physiotherapie, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Massage" - Istituto tecnico privato riconosciuto di Fisioterapia, Istituto tecnico privato riconosciuto per massaggiatore - di Bad Birnbach (Germania), in data 30 novembre 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 24 febbraio 2009 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione del richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0017691-P in data 30 marzo 2011* con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline: riabilitazione cardiorespiratoria, riabilitazione neurologica e oncologia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 18 (diciotto) mesi pari a 90 CFU (2250= ore) da svolgersi negli stessi ambiti disciplinari sopra indicati;*

PRESO atto che il Sig. ***CORRADINI GERD***, ha dichiarato con nota datata 21 aprile 2011, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale il Sig. ***CORRADINI GERD*** è risultato ***idoneo;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Physiotherapeut"*** conseguito in Germania presso la "VPT-Berufsfachschule GmbH, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Physiotherapie, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Massage" - Istituto tecnico privato riconosciuto di Fisioterapia, Istituto tecnico privato riconosciuto per assaggiatore - di Bad Birnbach (Germania), in data 30 novembre 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Physiotherapeut"*** a partire dal giorno 1 dicembre 2010, dal Sig. ***CORRADINI GERD*** nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 25 aprile 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11343

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gurschler Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***GURSCHLER ROSA*****,** cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "***Krankengymnastin/Physiotherapeutin"*** conseguito in Germania presso la "Schulungszentrum fur physikalische Terapie, Massage, Pravention und Rehabilitation" - Centro di formazione per la terapia fisica, il massaggio, la prevenzione e la riabilitazione di Meppen (Germania), in data 30 novembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACQUISITO, nella seduta del giorno 28 ottobre 2010, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0007607-P in data 17 gennaio 2011* con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessata, in *una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline: riabilitazione cardiovascolare, riabilitazione in geriatria e neuroriabiabilitazione, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 18 (diciotto) mesi pari a 90 CFU (2250= ore) da svolgersi negli stessi ambiti disciplinari sopra indicati;*

PRESO atto che la Sig.ra ***GURSCHLER ROSA***, ha dichiarato con nota datata 26 febbraio 2011, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***GURSCHLER ROSA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Krankengymnastin/Physiotherapeutin"*** conseguito in Germania presso la "Schulungszentrum fur physikalische Terapie, Massage, Pravention und Rehabilitation" - Centro di formazione per la terapia fisica, il massaggio, la prevenzione e la riabilitazione di Meppen (Germania), in data 30 novembre 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Krankengymnastin/Physiotherapeutin"*** a partire dal giorno 1 dicembre 2009, dalla Sig.ra ***GURSCHLER ROSA*** nata a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 3 novembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista****"* (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11344

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Hofer Johannes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***HOFER JOHANNES*, **cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Physiotherapeut"*** conseguito in Germania presso la "VPT-Berufsfachschule GmbH, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Physiotherapie" VPT-Scuola professionale specializzata GmbH, Scuola professionale privata, riconosciuta dallo stato, specializzata in Fisioterapia - di Bad Birnbach (Germania), in data 30 settembre 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 24 febbraio 2009 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione del richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0017730-P in data 14 marzo 2011* con la quale si è disposto che il si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale volta ad accertare da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline: riabilitazione cardiorespiratoria, riabilitazione neurologica e oncologia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 18 (diciotto) mesi pari a 90 CFU (2250= ore) da svolgersi negli stessi ambiti disciplinari sopra indicati;*

PRESO atto che il Sig. ***HOFER JOHANNES***, ha dichiarato con nota datata 26 aprile 2011, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale il Sig. ***HOFER JOHANNES*** è risultato ***idoneo;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Physiotherapeut"*** conseguito in Germania presso la "VPT-Berufsfachschule GmbH, Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule fur Physiotherapie" VPT-Scuola professionale specializzata GmbH, Scuola professionale privata, riconosciuta dallo stato, specializzata in Fisioterapia - di Bad Birnbach (Germania), in data 30 settembre 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Physiotherapeut"*** a partire dal giorno 1 ottobre 2010, dal Sig. ***HOFER JOHANNES*** nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 3 agosto 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11345

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Nitz Hannes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***NITZ HANNES,*** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Physiotherapeut***" conseguito in Austria presso l'"EURAK - europa ausbildungsentrum fur physiotherapie der UMIT" di Hall in Tirol, in data 28 febbraio 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Physiotherapeut***" conseguito in Austria in data 28 febbraio 2011 presso l'"EURAK - europa ausbildungsentrum fur physiotherapie der UMIT" di Hall in Tirol, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Physiotherapeut***" a partire dal giorno 28 febbraio 2011, dal Sig. ***NITZ HANNES*** nato a (Bressanone) (Italia) il giorno 22 settembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista"*** (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11346

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Kelm Rainer Otto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***KELM RAINER OTTO,*** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Krankengymnast(in)***" conseguito in Germania presso la "staatlich anerkannten Krankengymnastikschule Waldenburg" di Waldenburg, in data 16 settembre 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Krankengymnast(in)***" conseguito in Germania in data 16 settembre 1993 presso la "staatlich anerkannten Krankengymnastikschule Waldenburg" di Waldenburg, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Krankengymnast(in)***" a partire dal giorno 3 novembre 1994, dal Sig. ***KELM RAINER OTTO*** nato a Ellwangen (Jagst) (Germania) il giorno 2 maggio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11347

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Szoke Iza Fruzsina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***SZOKE IZA FRUZSINA*,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Semmelweis Egytem" - Università Semmelweis - di Budapest (Ungheria) in data 10 giugno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *il decreto DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0042510-P in data 1 ottobre 2010* con il quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è *subordinato al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessata, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***SZOKE IZA FRUZSINA***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 21 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***SZOKE IZA FRUZSINA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Semmelweis Egytem" - Università Semmelweis - di Budapest (Ungheria) in data 10 giugno 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 4 gennaio 2010, dalla Sig.ra ***SZOKE IZA FRUZSINA*** nata a Budapest (Ungheria) il giorno 1 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11348

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Maria Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Rusu Maria Iulia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno **2008** dalla sig.ra **Rusu Maria Iulia**, nata a Buhusi (Romania) il giorno 20/06/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Rusu Maria Iulia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11349

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Militaru Marian Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor **Militaru Marian Valentin,** nato a Ludesti (Romania) il 15 settembre 1978, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Targoviste nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 1 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Targoviste nell'anno 2010 dal signor **Militaru Marian Valentin,** nato a Ludesti (Romania) il 15 settembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **Militaru Marian Valentin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11350

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vecsei Zsofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Peter Zsofia**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj Napoca nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Peter Zsofia** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Vecsei**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specializarea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj Napoca nell'anno **2002** dalla sig.ra **Vecsei Zsofia**, coniugata **Peter** nata a Tarnaveni (Romania) il giorno 18/02/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Peter Zsofia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11351

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Hutanu Alina**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanirar"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Hutanu Alina** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Matei;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2006** dalla sig.ra **Matei Alina**, coniugata **Hutanu** nata a Suceava (Romania) il giorno 26/01/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Hutanu Alina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11352

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cretu Sonia Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Todoca Sonia Gabriela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Arad nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Todoca Sonia Gabriela** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Cretu;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Arad nell'anno **2001** dalla sig.ra **Cretu Sonia Gabriela**, coniugata **Todoca** nata a Arad (Romania) il giorno 28/01/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Todoca Sonia Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11353

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Anca Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Dinu Anca Valentina**, nata a Vasilati (Romania) in data 1 febbraio 1965, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Calificat Nivel 3 domeniul Sanitar" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, riunitasi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, nella seduta del 18 luglio 2011, ha valutato il titolo conseguito dall'interessata ed ha espresso parere favorevole al suo riconoscimento;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Calificat Nivel 3 domeniul Sanitar” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2005 dalla signora **Dinu Anca Valentina**, nata a Vasilati (Romania) in data 1 febbraio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Dinu Anca Valentina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11354

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Motronea Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Motronea Ileana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno **2008** dalla sig.ra **Motronea Ileana**, nata a Puiesti (Romania) il giorno 10/05/1962, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Motronea Ileana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11355

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simion Ana Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Simion Ana Iuliana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno **2006** dalla sig.ra **Simion Ana Iuliana**, nata a Barlad (Romania) il giorno 09/03/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Simion Ana Iuliana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11356

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Preda Olguta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Preda Olguta,** nata a Bucarest (Romania) il 3 giugno 1967, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 15 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Bucarest nell'anno 2010 dalla signora **Preda Olguta,** nata a Bucarest (Romania) il 3 giugno 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Preda Olguta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11357

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Stoica Gabriel Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Stoica Gabriel Stefan**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno **2010** dal sig. **Stoica Gabriel Stefan**, nato a Targoviste (Romania) il giorno 27/12/1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Stoica Gabriel Stefan** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11358

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neascu Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Neascu Lidia,** nata a Uda (Romania) il 6 giugno 1973, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Vasile Alecsandri" di Buzau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 26 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Calificat Nivelul 3 domeniul Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale "Vasile Alecsandri" di Buzau nell'anno 2010 dalla signora **Neacsu Lidia,** nata a Uda (Romania) il 6 giugno 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Neacsu Lidia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11359

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vintu Andreia Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Chihai Andreia Paula**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Chihai Andreia Paula** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Vintu**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **2006** dalla sig.ra **Vintu Andreia Paula**, coniugata **Chihai Andreia Paula** nata a Tirgu Neamt (Romania) il giorno 22/06/1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Chihai Andreia Paula** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11360

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Manta Maria Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Manta Maria Veronica,** nata a Braila il giorno 11/12/1981, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "APT Nivel Trei Calificare in specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "AZS Dr. Luca" di Braila nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania - in data 21 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata avendo esercitato effettivamente e legalmente le attività di "cure generali" di salute per un periodo di 5 anni consecutivi degli ultimi 7 anni che precedono il rilascio dell'attestato medesimo può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “APT Nivel Trei in specializarea Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “AZS Dr. Luca” di Braila nell’anno 2004 dalla signora **Manta Maria Veronica,** nata a Braila (Romania) il 11/12/1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Manta Maria Veronica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11361

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andriese Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Ciubotariu Laura**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2005**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Ciubotariu Laura** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Andriese**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno **2005** dalla sig.ra **Andriese Laura**, coniugata **Ciubotariu** nata a Dorohoi (Romania) il giorno 14/01/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Ciubotariu Laura** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11362

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiganuc Elena Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Tiganuc Elena Tatiana,** nata a Roman (Romania) il 11 aprile 1979, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 26 maggio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Medicala Pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell’anno 2010 dalla signora **Tiganuc Elena Tatiana,** nata a Roman (Romania) il 11 aprile 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Tiganuc Elena Tatiana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11363

DECRETO 4 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chifiriuc Panseluta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Butuc Panseluta,** nata a Avrameni (Romania) il 19 febbraio 1968, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Vasile Alecsandri" di Focsani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Butuc Panseluta** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Chifiriuc;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 21 gennaio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Vasile Alecsandri" di Piatra Focsani nell'anno 2010 dalla signora **Chifiriuc Panseluta,** coniugata **Butuc** nata a Avrameni (Romania) il 19 febbraio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Butuc Panseluta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11492

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Lombardi Francesco Saverio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di educatore professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***LOMBARDI FRANCESCO SAVERIO*****,** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di **"*Diplome d'èducateur spècialisè/d'educatrice spècialisèe*"** conseguito in Svizzera, presso il "Centre de formation en pédagogie curative et sociothérapie (ESTS) - Bildungsstätte für Heilpädagogik und Sozialtherapie (HFS)" - di Epalinges (Svizzera), in data 31 dicembre 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Educatore Professionale***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 23 ottobre 2007 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione del richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO *la nota DGRUPS/IV/0046492-P in data 29 ottobre 2008* con la quale si è disposto che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessata, è subordinato *al superamento di una misura compensativa consistente,* a scelta dell'interessata, in *una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline: informatica, discipline demoetnoantropologiche, pedagogia sperimentale, statistica medica, sociologia generale, sociologia dei processi culturali comunicativi, psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, psicologia clinica, storia della pedagogia, psicobiologia e psicologia fisiologica, psicologia dinamica, psichiatria, igiene generale ed applicata, scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative, sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, diritto del lavoro, istituzioni di diritto pubblico, diritto amministrativo,* oppure, *in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 24 (ventiquattro) mesi con formazione complementare nelle discipline sopra indicate;*

PRESO atto che il Sig. ***LOMBARDI FRANCESCO SAVERIO***, ha dichiarato con *nota pervenuta in data 17 settembre 2009*, di voler effettuare, come misura compensativa, *la prova attitudinale*, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura la *"Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di Medicina e Chirurgia - di Roma, in data 23 maggio 2011*, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale il Sig. ***LOMBARDI FRANCESCO SAVERIO*** è risultata ***idoneo;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Svizzera con quella esercitata in Italia dal "***Educatore Professionale***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Diplome d'èducateur spècialisè/d'educatrice spècialisèe*"** conseguito in Svizzera, presso il "Centre de formation en pédagogie curative et sociothérapie (ESTS) - Bildungsstätte für Heilpädagogik und Sozialtherapie (HFS)" - di Epalinges (Svizzera), del Sig. ***LOMBARDI FRANCESCO SAVERIO*** nato Pietradefusi (Avellino) (Italia) il giorno 22 dicembre 1948, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Educatore Professionale***" (*D.M. 520/98*).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11364

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pozdejeva Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico ortopedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***POZDEJEVA IRINA*, **cittadina lettone, chiede il riconoscimento del titolo di ***"profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un tehniskā ortopēda kvalifikāciju"* - (diploma professionale di baccalaureato in campo sanitario e la qualifica di tecnico ortopedico) - conseguito in Lettonia presso la "Rigas Stradina Universitate" - di Riga (Lettonia), in data 7 giugno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Tecnico Ortopedico";***

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACQUISITO, nella seduta del giorno18 luglio 2011, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Lettonia con quella esercitata in Italia dal "***Tecnico Ortopedico***";

ACCERTATA, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

Il titolo ***"profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un tehniskā ortopēda kvalifikāciju"*** - (diploma professionale di baccalaureato in campo sanitario e la qualifica di tecnico ortopedico) - conseguito in Lettonia presso la "Rigas Stradina Universitate" - di Riga (Lettonia), in data 7 giugno 2010, dalla Sig.ra ***POZDEJEVA IRINA*** nata a Riga (Lettonia) il giorno 14 febbraio 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Tecnico Ortopedico****"* (*D.M. 665/94).*

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11365

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sybille Mayr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 08/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sybille Mayr nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 15/06/1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärtzin für Innere Medizin" rilasciato in data 15/06/2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärtzin für Innere Medizin" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 15/06/2011 alla Sig.ra Sybille Mayr, nata a Brunico (BZ) (Italia) il giorno 15/06/1971, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2

La Sig.ra Sybille Mayr già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11366

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Aurica Iancu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Veronica Aurica Iancu nata a Deva (Romania) il giorno 04/01/1985, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 31/03/2011 con il n. 42/792 dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar" rilasciato dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania – in data 31/03/2011 con il n. 42/792 alla Sig.ra Veronica Aurica Iancu, nata a Deva (Romania) il giorno 04/01/1985, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Veronica Aurica Iancu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11367

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marion Bauer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 14/06/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Marion Bauer nata a Bolzano (Italia) il giorno 02/12/1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato in data 02/05/2011 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Staatliche Apothekerdiplom" rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria – in data 02/05/2011 alla Sig.ra Marion Bauer, nata a Bolzano (Italia) il giorno 02/12/1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Marion Bauer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11368

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Bogdan Ionut Stancu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Bogdan Ionut Stancu nato a Craiova (Romania) il giorno 12/10/1984, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 31/03/2011 con il n. 76/1930 dalla Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic Veterinar" rilasciato dalla Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania – in data 31/03/2011 con il n. 76/1930 al Sig. Bogdan Ionut Stancu, nato a Craiova (Romania) il giorno 12/10/1984, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2

Il Sig. Bogdan Ionut Stancu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11369

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Elmar Marco Zagler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Elmar Marco Zagler nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 27/02/1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 09/03/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 09/03/2011 al Sig. Elmar Marco Zagler, nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 27/02/1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Elmar Marco Zagler è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11370

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Andreas Seeber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 19/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Andreas Seeber nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 09/10/1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 18/03/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 18/03/2011 al Sig. Andreas Seeber, nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 09/10/1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Andreas Seeber è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11371

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Daniel Mayr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Daniel Mayr nato a Bolzano (Italia) il giorno 27/12/1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 25/11/2009 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 25/11/2009 al Sig. Daniel Mayr, nato a Bolzano (Italia) il giorno 27/12/1974, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Daniel Mayr è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11372

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreea Mihaela David, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 13/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Andreea Mihaela David nata a Iasi (Romania) il giorno 15/09/1985, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 03/03/2011 con il n. 12 dalla Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic Veterinar" rilasciato dalla Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - Romania – in data 03/03/2011 con il n. 12 alla Sig.ra Andreea Mihaela David, nata a Iasi (Romania) il giorno 15/09/1985, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Andreea Mihaela David è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11373

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Helga Pernter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialistain in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Helga Pernter nata a Bolzano (Italia) il giorno 05/12/1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie" rilasciato in data 04/05/2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 04/05/2011 alla Sig.ra Helga Pernter, nata a Bolzano (Italia) il giorno 05/12/1973, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 2

La Sig.ra Helga Pernter già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11374

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Silke Vikoler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 12/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Silke Vikoler nata a Bolzano (Italia) il giorno 17/03/1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 10/06/2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 10/06/2011 alla Sig.ra Silke Vikoler, nata a Bolzano (Italia) il giorno 17/03/1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Silke Vikoler è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11375

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Alexandru Nicolae Kozma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/07/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Alexandru Nicolae Kozma nato a Arad (Romania) il giorno 05/12/1972, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicinā specializarea stomatologie" rilasciato in data 21/09/1998 con il n. 450 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucareşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicinā specializarea stomatologie" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucareşti - Romania – in data 21/09/1998 con il n. 450 al Sig. Alexandru Nicolae Kozma, nato a Arad (Romania) il giorno 05/12/1972, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Alexandru Nicolae Kozma è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11376

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Tränkner Jens, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor **TRÄNKNER Jens**, nato a Meissen (Germania) il 2 maggio 1972, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenpfleger" conseguito in Germania presso la Scuola di Infermieristica dell'Ospedale "Marienhospital Stuttgard" a Stoccarda in data 27 agosto 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

CONSIDERATO che in data 1° ottobre 1996 il signor **TRÄNKNER Jens** ha ricevuto dalla Prefettura di Stoccarda il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenpfleger";

VISTO l'attestato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 6 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che il titolo in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Krankenpfleger” conseguito in Germania presso la Scuola di Infermieristica dell’Ospedale “Marienhospital Stuttgard” a Stoccarda in data 27 agosto 1996, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Krankenpfleger” a partire dal giorno 1° ottobre 1996, dal signor **TRÄNKNER Jens**, nato a Meissen (Germania) il 2 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **TRÄNKNER Jens** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11377

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Puig Millán Clara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PUIG MILLÁN Clara**, nata a Manresa (Spagna) il 26 novembre 1987, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universitat Autònoma de Barcelona" nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 27 settembre 2010 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Diplomada en Enfermería” conseguito in Spagna presso la “Universitat Autònoma de Barcelona” nell’anno 2009 dalla signora **PUIG MILLÁN Clara**, nata a Manresa (Spagna) il 26 novembre 1987, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **PUIG MILLÁN Clara** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11378

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchesini Monika Blanka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MARCHESINI Monika Blanka,** da nubile **MALESZKA**, nata a Trzebnica (Polonia) il giorno 26 giugno 1983, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "magister pielęgniarstwa" conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina "Piast della Slesia" di Breslavia nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATO che nel sopra citato titolo la richiedente è denominata **MALESZKA Monika**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 25 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine un corso di studi che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso delle qualifiche specificate, per la Polonia, nell'allegato V, punto 5.2.2. della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “magister pielęgniarstwa” conseguito in Polonia presso l’Accademia di Medicina “Piast della Slesia” di Breslavia nell’anno 2007 dalla signora **MALESZKA Monika,** nata a Trzebnica (Polonia) il giorno 26 giugno 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MARCHESINI Monika Blanka**, da nubile **MALESZKA**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11379

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vílchez Lagos Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **VÍLCHEZ LAGOS Marta**, nata a Úbeda (Spagna) il 13 novembre 1980, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad de Málaga" nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 27 gennaio 2011 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad de Málaga" nell'anno 2003 dalla signora **VÍLCHEZ LAGOS Marta**, nata a Úbeda (Spagna) il 13 novembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **VÍLCHEZ LAGOS Marta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11380

DECRETO 5 agosto 2011.

Decreto di rettifica relativo al riconoscimento, alla sig.ra Zajac Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ifermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto direttoriale datato 30 ottobre 2001, prot. DIRP/III/01-9221, con il quale il titolo professionale di "pielęgniarka" conseguito in Polonia nell'anno "**1993**" dalla signora **ZAJAC Agnieszka**, nata a "**Zawoja**" (Polonia) il 29 ottobre 1972, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

VISTO il decreto direttoriale datato 26 marzo 2002, prot. DIRP/III/02-5294, con il quale è stato rettificato il sopra citato provvedimento del 30 ottobre 2001 in ordine alla data di nascita della richiedente;

VISTA l'istanza del 1 marzo 2011 con la quale la signora **KOWALCZYK Agnieszka** (da nubile **ZAJAC**), nata a Chelm (Polonia) il 29 ottobre 1972, ha chiesto la rettifica di entrambi i decreti direttoriali sopra citati rispettivamente in ordine all'anno di conseguimento del titolo professionale, alla denominazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito detto titolo ed al luogo di nascita per il primo provvedimento ed alla data di nascita per il secondo provvedimento;

ACCERTATO che nel dispositivo del decreto direttoriale datato 30 ottobre 2001 sono stati erroneamente indicati l'anno di conseguimento del titolo professionale, la denominazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo in questione ed il luogo di nascita;

RILEVATO, inoltre, che il decreto direttoriale di rettifica prot. DIRP/III/02-5294 ha erroneamente modificato la data di nascita dell'interessata da "**29.10.1972**" a "**7.2.1972**";

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta della signora **KOWALCZYK Agnieszka** (da nubile **ZAJAC**) e di rettificare il provvedimento di riconoscimento emanato il 30 ottobre 2001;

RITENUTO, inoltre, di revocare il decreto direttoriale di rettifica datato 26 marzo 2002, prot. DIRP/III/02-5294;

DECRETA

Art. 1

1. L'articolo 1. del decreto direttoriale datato 30 ottobre 2001, prot. DIRP/III/01-9221, con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di "pielęgniarka" conseguito in Polonia nell'anno "**1993**" presso l'Istituto Professionale per Infermieri "**di Zywiec**" (Polonia) dalla signora **ZAJAC Agnieszka,** nata a "**Zawoja**" (Polonia) il 29 ottobre 1972, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è così sostituito:
   - *"Il titolo di "pielęgniarka" conseguito nell'anno **1992** presso l'Istituto Professionale per Infermieri "**Wladyslawa Szoc" di Chelm** (Polonia) dalla signora **ZAJAC Agnieszka**, nata a **Chelm** (Polonia) il 29 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere."*
2. Il decreto direttoriale di rettifica datato 26 marzo 2002 è revocato.
3. Il presente decreto direttoriale di rettifica dispiega efficacia a decorrere dal 30 ottobre 2001.
4. Il presente decreto direttoriale di rettifica, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11381

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Morosan Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MOROSAN Adriana**, nata a Radauti (Romania) il 21 giugno 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'**agosto del 2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 14 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'**agosto del 2010**, dalla signora **MOROSAN Adriana**, nata a Radauti (Romania) il 21 giugno 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MOROSAN Adriana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

11A11382

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **IANCU Mihaela**, nata a Iasi (Romania) il 13 settembre 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'**agosto del 2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'**agosto del 2010**, dalla signora **IANCU Mihaela**, nata a Iasi (Romania) il 13 settembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **IANCU Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11383

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Oprea Liviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **OPREA Liviu**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso la Scuola Sanitaria Postliceale "Fundeni" di Bucarest nell'anno **2010** dal sig. **OPREA Liviu** nato a Curtea de Arges (Romania) il giorno 27/07/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **OPREA Liviu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11384

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiran Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **NICULAE Mirela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **CHIRAN**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist"** conseguito in presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno **2001** dalla sig.ra **CHIRAN Mirela**, nata a Bucarest (Romania) il giorno 25/06/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **CHIRAN Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11385

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mecikowschi Cristina Bogdana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **MIGNEA – MECIKOWSCHI Cristina Bogdana**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Timisoara nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **MECIKOWSCHI**;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Timisoara nell’anno **2001** dalla sig.ra **MECIKOWSCHI Cristina Bogdana**, **coniugata MIGNEA**, nata a Brad (Romania) il giorno 18/05/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **MECIKOWSCHI Cristina Bogdana**, **coniugata MIGNEA**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11386

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Morarita Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **MORARITA MARIANA**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **Sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno **2009** dalla sig.ra **MORARITA Mariana**, nata a Tomesti (Romania) il giorno 11/03/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **MORARITA Mariana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11387

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neghina Dana Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **NEGHINA Dana Marinela**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria – Fondazione Ecologica "Dimitrie Cantemir" di Iasi nell'anno **1997**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria – Fondazione Ecologica “Dimitrie Cantemir” di Iasi nell’anno **1997** dalla sig.ra **NEGHINA Dana Marinela**, nata a Hirlau (Romania) il giorno 29/07/1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **NEGHINA Dana Marinela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11388

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ispas Nicolita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **ISPAS Nicolita**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Sf. Vasile Cel Mare" di Bucarest nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Sf. Vasile Cel Mare" di Bucarest nell'anno **2008** dalla sig.ra **ISPAS Nicolita**, nata a Craiova (Romania) il giorno 04/09/1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **ISPAS Nicolita** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11389

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-193) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.